

LAURO CANTIERI VALSESIA S.P.A.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

## INDICE

### DEFINIZIONI

### PREMESSA

### PARTE GENERALE

#### *Capitolo 1. IL CONTESTO NORMATIVO*

1. Il Decreto Legislativo 231
2. I reati presupposto – (Le fattispecie di reato – Le nozioni normative – I principi etici e di comportamento per la prevenzione dei reati)
3. Le sanzioni
4. Esclusione della responsabilità amministrativa della Società
5. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria

#### *Capitolo 2. IL MODELLO DI LAURO CANTIERI VALSESIA S.p.A.*

1. Adozione del Modello da parte della Società
2. Finalità del Modello
3. Struttura del Modello
4. Destinatari del Modello
5. Approvazione e modifica del Modello
6. Attuazione del Modello
7. Reati rilevanti per la Società

#### *Capitolo 3. GLI ELEMENTI DEL MODELLO*

1. La mappatura delle attività sensibili a rischio di reato e sistema di controllo
2. Il sistema organizzativo ed autorizzativo
  - 2.1 Sistema organizzativo
  - 2.2 Sistema autorizzativo
3. I principi di controllo
4. Il Codice Etico
5. Il sistema di gestione dei flussi finanziari
6. Il Sistema Disciplinare
7. L'Organismo di Vigilanza
8. Il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

8.1 Sistema di Reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

8.2 Il Sistema di segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

9. Piano di formazione e comunicazione

9.1 Formazione

9.2 Comunicazione

10. Protocolli di Prevenzione

10.1 Principi Generali di Prevenzione

10.2 Protocolli di Prevenzione Generali

## **ALLEGATI**

A. CODICE ETICO

B. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO *EX D.* LGS. N. 231/01

C. ORGANIGRAMMA LAURO AL 21.06.2010

D. DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI *EX D.* LGS. N. 81/01 E SS.II.MM.

E. DPS – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

## **PARTI SPECIALI**

I. PROCEDURA GESTIONE E CONTROLLO DATI E DOCUMENTI E PREVENZIONE CYBER CRIMES

II. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE

III. PROCEDURA DI GESTIONE FERIE, ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI, MALATTIA, INFORTUNIO, ETC.

IV. PROCEDURA DI ACCESSO PER FORNITORI SERVIZI IT

V. PROCEDURA PER RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE E/O ACQUISTI BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA E MARITTIMA

VI. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

VII. IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

VIII. PROCEDURA GARE

**DEFINIZIONI**

- I. "Attività sensibili": *attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto;*
- II. "CCNL": *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attualmente in vigore e applicato da Lauro S.p.A.;*
- III. "Codice Etico": *il Codice Etico di Lauro S.p.A. (allegato A), ovvero il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;*
- IV. "Decreto": *il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- V. "Destinatari": *Organi societari (Consiglieri), Dipendenti (dirigenti e non), collaboratori, mandatari, procuratori, outsourcer e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;*
- VI. "Dipendenti": *tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;*
- VII. "Linee Guida": *le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello;*
- VIII. "Modello": *il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati;*
- IX. "Organi Sociali": *come descritto nell'organigramma;*
- X. "Organismo di Vigilanza" od "OdV": *l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;*

- XI. "Personale": *tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;*
- XII. "Procedura": *norma organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività;*
- XIII. "Protocolli di prevenzione": *protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;*
- XIV. "Reati presupposto": *gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente;*
- XV. "Responsabili di Processo": *i responsabili del processo cui fanno capo le attività sensibili;*
- XVI. "Responsabili Interni per le Attività Sensibili": *i responsabili delle unità organizzative cui fanno capo le attività sensibili;*
- XVII. "Sistema Disciplinare": *l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;*
- XVIII. "Società": *LAURO CANTIERI VALSESIA S.P.A. O LAURO S.P.A.;*
- XIX. "Soggetti apicali": *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;*
- XX. "Soggetti subordinati": *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti apicali;*
- XXI. "UO": *Unità Organizzativa ovvero raggruppamento di risorse aziendali preposte al presidio di un insieme di attività, omogenee per contenuto e competenze necessarie alla loro esecuzione, dipendente da un Responsabile.*

## PREMESSA

Lauro Cantieri Valsesia S.p.A. (in breve nel presente atto anche Lauro S.p.A.), in relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista per le Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, ha inteso procedere all'adeguamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispetto alle modifiche recentemente entrate in vigore.

Il presente Modello è stato approvato da Amministratore Unico – in data 03 (tre ) novembre 2010, ad integrazione di quanto precedentemente approvato con Verbale di Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 (ventisette) gennaio 2006.

Nella predisposizione di tale documento si è tenuto innanzitutto conto della normativa di riferimento e delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società, in quanto ritenuti idonei a contribuire alla prevenzione della commissione di atti illeciti in genere - inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001- nonché dei principi di comportamento contenuti nel vigente Codice Etico.

Il Modello è composto dai seguenti documenti:

- ▾ Parte Generale;
- ▾ Parti Speciali;
- ▾ Allegati.

Il presente Modello è stato predisposto a seguito dell'analisi delle specifiche attività che caratterizzano l'ambito di operatività di Lauro S.p.A.

In base a quanto emerso da tale analisi, le attività che presentano un qualche profilo di rischio circa la commissione di una delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/01 sono, ad oggi, esclusivamente riferibili alle Parti Speciali del presente Modello.

Qualora ragioni attinenti a modifiche dell'assetto organizzativo e societario, valutazione di opportunità e/o futuri interventi legislativi dovessero rendere necessario un aggiornamento o un'integrazione del presente documento, la Società si impegna ad assumere ogni iniziativa in merito, idonea ai fini preventivi perseguiti.

## **PARTE GENERALE**

### ***Capitolo 1. IL CONTESTO NORMATIVO***

#### 1. Il Decreto Legislativo n. 231/01

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto) - recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in relazione alla commissione di una serie di reati tassativamente elencati.

Per avere rilevanza tali reati devono essere posti in essere da:

1. soggetti apicali, ovvero da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'elenco degli "illeciti presupposto" si è recentemente ampliato attraverso l'introduzione di ulteriori ipotesi di reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ha carattere ulteriore ed autonomo rispetto a quella contestabile alla persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è addebitabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i medesimi sono stati posti in essere e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Ove il reato venga commesso dai soggetti apicali, l'Ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito, Modello/i) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);

3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine all'efficacia ed al rispetto del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Detti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ▶ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ▶ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ▶ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ▶ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ▶ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque operi con Lauro S.p.A., o collabori a qualsiasi titolo con essa, di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello e di osservare gli obblighi informativi necessari al fine di verificare la conformità del suo operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della Società ed e' a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Lauro S.p.A. provvede a comunicare a ciascun soggetto, tenuto a rispettare il modello, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata.

## 2. I reati presupposto

La responsabilità dell'Ente non consegue alla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato (c.d. reati presupposto) previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, così come indicate nel corpo del presente Modello e, comunque, di seguito sommariamente elencate:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati contro il patrimonio (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01)
- Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]
- Delitti di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti, artt. 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 C.p., art. 74 DPR 309/90 (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, contenente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"];
- Reati contro la fede pubblica (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"];
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"]
- Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art.3]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quater*.1, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8; (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]
- Reati finanziari (abusi di mercato)r (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L.18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

- ➔ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]
- ➔ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]
- ➔ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"];
- ➔ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*novies*<sup>1</sup> (*decies*), D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto con L. 3 agosto 2009, n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale."];
- ➔ Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)<sup>2</sup>.

### 3. Le sanzioni

L'articolo 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni amministrative che possono essere applicate all'Ente per gli illeciti dipendenti da reato.

Esse sono:

- I. la sanzione pecuniaria;
- II. le sanzioni interdittive;
- III. la confisca;
- IV. la pubblicazione della sentenza;

L'accertamento delle responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice Penale competente per il procedimento relativo ai reati da cui dipende la responsabilità amministrativa.

#### I – Sanzioni pecuniarie (art. 10, 11 e 12)

---

<sup>1</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 come articolo 25-*novies* **non tenendo conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009, n. 99.**

<sup>2</sup> Le previsioni contenute nella L. 16 marzo 2006, n. 146, ed in particolare agli artt. 3 e 10, sono una sorta di improprio inserimento di fattispecie di reato nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, qui contemplati solo a fini di maggior completezza.

In caso di condanna dell'Ente per l'illecito amministrativo è sempre applicata la sanzione pecuniaria. Essa è determinata dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su «quote». Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota il Giudice Penale tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare la riduzione della medesima può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

## II - Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2)

Le sanzioni interdittive previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- vi. il commissariamento (art. 15 del Decreto).

Le sanzioni interdittive sono applicabili solo ove espressamente previste ed esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- A. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- B. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le medesime, tuttavia, non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso),
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato,
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la Confisca (art. 19), che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18) in uno o più giornali indicati dal Giudice Penale, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Per completezza, infine, si precisa che l'Autorità Giudiziaria può altresì disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato (art. 54).

#### 4. Esclusione della responsabilità amministrativa della Società

IL D.Lgs. 231/01 prevede una forma di "esonero" da responsabilità nei confronti della Società qualora essa dimostri, in occasione del procedimento penale eventualmente instauratosi, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione del reato per cui si procede. A tal fine è altresì prevista la presenza di un organismo di controllo con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello, nonché sulla sua concreta applicazione.

Di conseguenza, in base delle precise indicazioni contenute nell' articolo 6 del Decreto, qualora venga commesso un reato da parte dei soggetti apicali della Società (così come sopra individuati), la responsabilità della medesima sarà esclusa qualora dimostri che:

- a. ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c. le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, in cui il reato presupposto venga commesso da uno dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei c.d. soggetti apicali, l'articolo 7 prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile sola qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, detta inosservanza è esclusa nel caso in cui la Società prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' dunque evidente che la possibilità stessa che la Società possa essere esonerata da qualsiasi responsabilità presupponga necessariamente un giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del Modello, che il Giudice Penale sarà chiamato in concreto a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato.

Dunque, la formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; questa particolare prospettiva finalistica impone alla Società di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto e pertanto l'adozione del Modello diviene di fatto obbligatoria e risponde ad esigenze di prudenza e buona gestione dell'impresa, laddove si voglia beneficiare dell'esimente.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organismo di controllo, le Linee Guida predisposte da Confindustria - come vedremo di qui a breve - contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente

tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze sopra delineate, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'organismo di controllo.

#### 5. Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria

Come sopra anticipato l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che "i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero della Giustizia le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001". Le Linee Guida sono state successivamente aggiornate e l'ultima modifica approvata dal Ministero risale al 2 aprile 2008.

Le linee guida di Confindustria, le linee guida UNI Inail, le Linee guida dell'ANCE (approvate dal Ministero della Giustizia con nota del 6 luglio 2008), le linee guida OHSAS 18001 2007, esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo e coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001, come di seguito elencati:

- ▶ mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- ▶ specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono: o un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto; o un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività; o un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; o procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; o un sistema di controllo di gestione, che

evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità; o un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del Modello.

- ▶ l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento qualora siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;
- ▶ specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- ▶ specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- ▶ un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le citate Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui: o ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. o nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa. o documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha quindi tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/01, anche dei principi espressi dalle suddette Linee Guida.

Resta inteso, tuttavia, che l'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità del Modello. Quest'ultimo, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della Società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che per loro natura hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

## Capitolo 2. IL MODELLO DI LAURO S.p.A.

### 1. Adozione del Modello da parte della Società

Lauro S.p.A., società di capitali, è stata costituita nel 1951.

La Società ha per oggetto le seguenti attività (come da Statuto Societario):

- ▶ l'esercizio dell'industria edile in genere, pubblica e privata, opere idrauliche, stradali, impianti idroelettrici e di depurazione, costruzioni di edifici civili ed industriali, opere in cemento armato ed affini, ferrovie, gallerie, idrovie, difese fluviali e marittime, opere di ingegneria naturalistica, lavorazioni agricole, nonché l'estrazione, la lavorazione e la vendita di materiali inerti;
- ▶ l'attività di progettazione connessa con l'oggetto sociale e di produzione, lavorazione, installazione, vendita e trasporto di componenti prefabbricati leggeri e pesanti, di calcestruzzi preconfezionati, di conglomerati bituminosi, di elementi in acciaio o ferro per armature;
- ▶ l'acquisto, la vendita ed il noleggio di ogni tipo di attrezzature industriali e macchine agricole, di materiali accessori, o di macchinari ed automezzi;

Tale attività è esercitata secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'organo gestorio.

L'amministrazione ed il controllo della Società sono esercitati da un Amministratore unico nominato ai sensi di statuto e di codice civile.

La Società è rappresentata nell'organigramma allegato al presente Modello *sub C*).

### 2. Finalità del Modello

L'adozione del Modello costituisce, innanzi tutto, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che collaborano con essa (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità:

- ▶ promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di conformità alle leggi, alla correttezza professionale, trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità nella

conduzione delle attività, salvaguardando in ogni circostanza la dignità e la centralità della persona;

- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo si conformi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività aziendali individuate come "sensibili";
- attuare idonee attività di monitoraggio, verifica e riesame delle problematiche emerse in sede di controllo;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, a rischio reato, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- realizzare un'adeguata ed efficace informazione/formazione in relazione ai rischi reali e potenziali;
- ribadire che Lauro S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

### 3. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di Parti Speciali ed Allegati.

La Parte Generale, unitamente ai relativi allegati, descrive i contenuti del Decreto, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, i principi contenuti nel Codice Etico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare.

Le Parti Speciali descrivono nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappa delle attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi protocolli specifici.

Gli allegati, costituiti dal Codice Etico, dalla mappatura delle aree di rischio e dall'Organigramma descrivono i principi etici e di comportamento cui è ispirata ed a cui deve ispirarsi la Società nel

Suo complesso con i destinatari del presente modello, così come rappresentata nel relativo organigramma, in relazione ai reati tutti costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste, con precipuo riferimento alle aree che, ad esito di opportuna opera di mappatura, possono definirsi a rischio di commissione degli illeciti previsti dal D. Legislativo n. 231/01.

#### 4. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Lauro S.p.A. nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

#### 5. Approvazione e modifica del Modello

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice Aziendale.

Pertanto, con riferimento a Lauro S.p.A., l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è prerogativa e responsabilità dell'Amministratore Unico della Società (di seguito anche AU).

La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è di responsabilità esclusiva dell'AU, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

-  modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
-  inserimento/integrazione di principi del Codice Etico;
-  modifiche o integrazioni al Sistema Disciplinare;
-  adeguamento del presente documento

E' in capo al Direttore Generale la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

-  mappatura delle attività sensibili;
-  procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alle Parti Speciali del presente documento.

In ogni caso, Il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dall'Amministratore Unico, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

## 6. Attuazione del Modello

E' cura dell'Amministratore Unico (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo.

Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'amministratore Unico delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

Delle modifiche intervenute nei processi e nella normativa aziendale in questione verrà data idonea informativa all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- ▶ dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti;
- ▶ dal Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni di verifica della necessità eventuali modifiche o integrazioni, anche con specifico riguardo alle Parti Speciali;
- ▶ dai responsabili delle varie Unità Organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

#### 7. Reati rilevanti per la Società

L'adozione del Modello quale strumento capace di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali modalità di agire improntate a legalità e correttezza, si riflette positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento.

Tuttavia, al fine di ottemperare allo specifico onere previsto dal Decreto, ed in considerazione dell'analisi del contesto aziendale e delle attività potenzialmente a rischio reato, sono considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti di seguito elencati per una loro esatta individuazione.

- ▶ i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ▶ i delitti informatici (in essi ricompresi, per quanto di competenza, alcuni reati in materia di violazione del diritto d'autore);
- ▶ i reati societari;
- ▶ i reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- ▶ i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ▶ i reati contro l'amministrazione della Giustizia.

Anche ai fini di formazione, secondo le previsioni contenute nel capitolo 3 del presente modello, è opportuno procedere all'esatta ed analitica indicazione dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto.

In relazione ai reati rilevanti per la Società, di seguito alla descrizione ed analitica indicazione di essi, vengono esposti i principi etici e di comportamento previsti dal presente Modello, ferme restando le più dettagliate e specifiche previsioni contenute nelle Parti speciali allegate al medesimo.

\*\*\*\*\*

### **Artt. 24 e 25:**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio**

##### **LE FATTISPECIE DI REATO**



#### **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.



#### **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (art. 316-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 64- bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.



#### **CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

▀ **CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

▀ **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

▀ **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

▀ **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319-ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

▀ **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

▀ **PENE PER IL CORRUTTORE (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

 **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (322 c. p.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

 **PECULATO, CONCUSSIONE CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

 **TRUFFA A DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640 com. 2°, num. 1 c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

 **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640-bis c.p.)**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

 **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a

querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

### NOZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

L'accezione con cui intendere il concetto di Pubblica Amministrazione ai fini del Decreto è sicuramente di natura estensiva, intendendosi con tale definizione il novero dei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono:

- ✓ una "funzione pubblica" vale a dire un'attività, disciplinata da norme di diritto pubblico, attinente le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.);
- ✓ un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità", vale a dire un'attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettata alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.);
- ✓ un "servizio di pubblica necessità", vale a dire un'attività professionale il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Riportiamo, di seguito, per completezza, gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

#### **Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale**

*"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357, comma 1 c.p.)."*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della*

*pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, comma 2 c.p.)".*

#### **Art. 358 c.p. – Nozione di incaricato di un pubblico servizio**

*"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

A tal riguardo, pare opportuno precisare che esistono una serie di requisiti che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, per l'individuazione di un soggetto pubblico e, in particolare:

- la sottoposizione del proprio operato a norme di diritto pubblico;
- l'assenza di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione;
- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- la derivazione dell'ente dalla trasformazione di un "ente pubblico economico" (a titolo esemplificativo IRI; INA; ENEL, etc.), sino al momento in cui sussiste una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario;
- l'apporto finanziario maggioritario da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico;
- la possibilità per l'ente di compiere atti in deroga al diritto comune ovvero il godimento, da parte dello stesso, di c.d. "istituti di privilegio";
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica e, in particolare, di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sanità; l'igiene pubblica; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari aerei, aeroportuali e marittimi;
- l'istruzione pubblica; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva, etc.

Pertanto, dalle sopra riportate considerazioni si evince che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni svolte, che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

**Art. 359 c.p. – Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità.**

*"Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*

*1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*

*2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione".*

**I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI**

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione (come definita al precedente paragrafo 2) in nome e per conto di LAURO.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione del patrimonio previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e/o persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per se stessi o per la Società;
- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;

- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono leciti qualora il valore di mercato non sia superiore a € 300,00 salvo che siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia;
- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferite, regali o altre utilità, che non siano giudicate di modico valore, che possano condizionarne l'attività;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

A ciò aggiungasi che nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto di:

- esibire documenti falsi e/o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti offerti/servizi forniti;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di LAURO. sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

Ciascun dipendente e/o collaboratore, soprattutto con funzioni di responsabilità di singole unità operative, è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun dipendente e/o collaboratore, soprattutto con funzioni di responsabilità di singole unità operative, l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente le attività svolte dai collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento delle stesse.

Per i collaboratori che hanno contatti occasionali con la Pubblica Amministrazione il monitoraggio avverrà di volta in volta.

I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

\*\*\*\*\*

### **Art. 24-bis:**

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

##### **LE FATTISPECIE DI REATO**



#### **DOCUMENTI INFORMATICI (art. 491-bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

*Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:* vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

*Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:* vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa

apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:* vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

*Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:* vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

*Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:* vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

*Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:* vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

*Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato:* se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

*Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:* vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

*Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni:* vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni

all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

*Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata:* vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

*Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato:* vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

*Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:* vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 C.p..

*Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali:* ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

*Art. 489 c.p. - Uso di atto falso:* vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

*Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:* vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

*Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:* agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

*Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico: le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.*



### **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



### **DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

➤ **DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-quinquies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

➤ **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 **INSTALLAZIONE D'APPARECCHIATURE PER INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

 **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

 **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

 **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 635- quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



### **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635-quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



### **FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (art. 640-quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

### **I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI**

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti informatici previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano l'utilizzo o la gestione dei sistemi informativi aziendali.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- astenersi dal porre in essere condotte, commissive od omissive, che possano in alcun modo, direttamente o indirettamente, ledere l'integrità dei sistemi informativi aziendali e/o compromettere la riservatezza dei dati registrati negli stessi;
- trattare con la massima riservatezza e non divulgare per alcuna ragione i dati e/o codici assegnati per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendale, con riferimento, in particolare, alle password, anche se scadute o superate;
- azionare tutte le misure idonee a proteggere il sistema, in caso di allontanamento dalla propria postazione (uscita dal sistema e blocco dell'accesso tramite password);
- non intraprendere azioni atte a superare le barriere/protezioni implementate dal sistema, evitando, altresì, di installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver preventivamente contattato il Consulente esterno per la gestione dei sistemi informativi aziendali ed aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile della propria Unità Operativa;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione dall'Azienda per l'espletamento della propria attività professionale;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

A ciò aggiungasi che nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, nonché nei confronti dei privati, è fatto assoluto divieto di esibire documenti informatici falsi e/o alterati.

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad utilizzare o gestire i sistemi informativi di proprietà di LAURO sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte del Modello Organizzativo e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuale accesso, non voluto o programmato, ad informazioni riservate di titolarità di terzi).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta da proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente l'utilizzo e, nei casi specifici, la gestione dei sistemi informativi da parte dei propri collaboratori, al fine di orientarli ad un lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Il presente Modello Organizzativo deve ritenersi integrato dal DPSS (Documento Programmatico Sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e ss.ii.mm.) già esistente ed adottato con Validazione del Documento in data 31 agosto 2008, allegato *Sub D*).

\*\*\*\*\*

#### **Art. 24-ter:**

#### **Delitti di criminalità organizzata**

##### LE FATTISPECIE DI REATO



#### **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.



#### **ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.



#### **SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.



#### **SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (2).

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta (3).

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (4).

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove

decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

 **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (art. 74 T.U. D.P.R. 9.10.1990 n. 309)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

\*\*\*\*\*

**Art. 25-bis:**

**Reati contro la fede pubblica**

LE FATTISPECIE DI REATO **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 453 c.p.)**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

 **ALTERAZIONE DI MONETE (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 ad € 516,00.

 **SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

 **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (art. 457 c.p.)**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

 **FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della

legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

➤ **CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI BOLLO (art. 460 c.p.)**

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

➤ **FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (art. 461 c.p.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516 Euro.

➤ **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 Euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

➤ **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHIO SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 [c.p. 29].

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517];



### **INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater].

\*\*\*\*\*

### **Art. 25-bis.1:**

#### **Delitti contro l'industria ed il commercio**

##### **LE FATTISPECIE DI REATO**



#### **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].



#### **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 -BIS C.P.).**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

 **FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

 **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2) <http://bd.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint#2>.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].

 **VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444].

 **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474]

 **CIRCOSTANZA AGGRAVANTE (ART. 517-BIS C.P.)**

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o

dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

 **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.).**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

 **CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

\*\*\*\*\*

**Art. 25-ter:****Reati societari****LE FATTISPECIE DI REATO****FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)**

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

**FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è da due a sei anni se, nell'ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai

risparmiatori. Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative, che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.



#### **FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (art. 2624 c.c.)**

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.



#### **IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



#### **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



#### **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.



#### **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.



#### **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



#### **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.



#### **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



#### **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



#### **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



#### **AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.



#### **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che

avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### *I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI*

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili rispetto ai reati societari.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri secondo quanto previsto dallo

Statuto e dalle deleghe vigenti, evitando di abusare degli stessi;

- mantenere, nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando la produzione e/o la diffusione di notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- garantire la medesima correttezza e trasparenza anche nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;
- rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato ed alle altre Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

E' inoltre previsto a carico dei medesimi soggetti l'espresso divieto, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- restituire conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;
- ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;
- effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;
- in fase di liquidazione, ripartire fra i soci i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;
- mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
- porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
- esporre nella documentazione e nelle comunicazioni destinate alla Autorità di Pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero o occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- ostacolare il regolare esercizio delle funzioni proprie delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rifiuti pretestuosi, espressa opposizione, comportamenti ostruzionistici);
- utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;
- divulgare ai mass media informazioni false o, comunque, non rispondenti al vero.

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad essere coinvolti in qualsivoglia attività sensibile rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Generale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consapevolezza della discordanza tra i dati veritieri e quelli esposti in qualsivoglia comunicazione sociale).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa coinvolta in attività sensibili rispetto ai reati societari è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente l'operato dei propri collaboratori, al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 25-quater:**

#### **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

▶ **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

▶ **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-quater c.p. - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

▶ **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

▶ **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

 **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di everzione)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

 **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni omicidiali o esplosivi)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

 **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione)**

Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

 **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

\*\*\*\*\*

**Art. 25-quater.1 e 25-quinquies:**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale**

**LE FATTISPECIE DI REATO**

 **RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.



#### **PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-bis c.p.)**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.



#### **PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600-ter c.p.)**

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 Euro a 5.164 Euro.

 **DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 Euro.

 **PORNOGRAFIA VIRTUALE ( art. 600- quater .1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 **INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

 **TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

 **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

 **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

\*\*\*\*\*

**Art. 25-sexies:****Reati finanziari (abusi di mercato)****LE FATTISPECIE DI REATO** **ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 D. Lgs. 58/1998)**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).



### **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 D. Lgs. 58/1998)**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

\*\*\*\*\*

### **Art. 25-septies:**

#### **Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro**

##### **LE FATTISPECIE DI REATO**



### **OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.



### **LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



#### **CIRCOSTANZA AGGRAVANTI (art. 583 c.p.)**

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### **I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI**

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni

colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, a tutti coloro che si occupano della gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano ogni attività sensibile rispetto al rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- comunicare tempestivamente all'RSPP, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali carenze procedurali riscontrate nell'espletamento della propria attività professionale.

LAURO dal canto suo:

- monitora periodicamente ogni rischio connesso alla salute ed alla sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori, preoccupandosi di indagare altresì i rischi che non possono essere evitati;
- persegue il rispetto degli adempimenti previsti al D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione rilevante in materia, avuto riguardo, in particolare, alla predisposizione e all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; all'attenzione nei confronti dell'evoluzione tecnica e dell'eventuale usura degli arredi, strumenti, attrezzi e, più in generale, di tutte le apparecchiature utilizzate nell'ambito di qualsivoglia attività; alla programmazione delle attività di prevenzione in generale, alla formazione ed informazione dei dipendenti/collaboratori, alla predisposizione di ogni flusso documentale previsto dalla legge;
- istituisce un'informazione reciproca tra l'RSPP e l'Organismo di Vigilanza, prevedendo le modalità con le quali tale scambio deve avvenire e tutelando coloro che effettuano le loro segnalazioni nei confronti di entrambi i soggetti.

Tutti i soggetti coinvolti in attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- potenziali pericoli per la propria salute o per quella di altri dipendenti/collaboratori di LAURO, dei quali vengano a conoscenza nell'espletamento della propria attività professionale;
- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Generale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- ulteriori irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilizzo di dispositivi di protezione individuale inadeguati e/o danneggiati).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa, l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente le attività dei propri collaboratori, al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Il presente Modello Organizzativo deve ritenersi integrato dal DVR (Documento di Valutazione e gestione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.ii.mm.) già esistente ed adottato con Validazione Rev. 07 in data 14 maggio 2009 e s.m.i., allegato *sub E*).

\*\*\*\*\*

### **Art. 25-octies:**

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**



#### **RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.



#### **RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



#### **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### *I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI*

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nel processo di acquisto di beni e servizi, anche in economia, in nome e per conto di LAURO

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 octies del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- Perseguire la trasparenza e la legittimità di tutte le operazioni/transazioni realizzate. In particolare, ogni transazione/operazione deve essere supportata dalla documentazione necessaria, la quale sarà debitamente archiviata, al fine di garantire, in ogni momento, lo svolgimento di controlli sulle caratteristiche della stessa, sulle motivazioni che ne hanno determinato l'effettuazione e sull'individuazione del processo decisionale ed autorizzativo;
- verificare adeguatamente l'attendibilità commerciale e professionale dei propri fornitori;
- controllare sistematicamente ogni flusso finanziario in uscita e in entrata dall'Azienda, controllando, per i pagamenti, la coincidenza tra il destinatario/ordinante dell'operazione e l'effettiva controparte coinvolta nella transazione, ed eseguendo periodicamente le opportune riconciliazioni bancarie.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto di beni e servizi sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- potenziali operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della propria attività professionale;
- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte Generale e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- ulteriori irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di pagamenti in contanti per importi elevati da parte delle controparti di LAURO)

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta da proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa coinvolta nel processo di approvvigionamento, l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente le attività svolte dai propri collaboratori, al fine di orientarli al lecito e regolare svolgimento di ogni operazione.

I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

\*\*\*\*\*

**Art. 25-novies:**

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

**LE FATTISPECIE DI REATO**

**➤ PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - ILLECITA IMMISSIONE IN RETI TELEMATICHE DI OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA E RELATIVA AGGRAVANTE (art. 171, 1° comma, lett. a-bis) e 3° comma, L. 633/1941 e ss.ii.mm.)**

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [..... omissis .....];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna,

una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

➔ **PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - ABUSIVA DUPLICAZIONE O UTILIZZAZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI SENZA CONTRASSEGNO SIAE E DI BANCHE DATI (art. 171-bis, L. 633/1941 e ss.ii.mm.)**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➔ **PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - ABUSIVA DUPLICAZIONE E DIFFUSIONE DI OPERA DELL'INGEGNO TELEVISIVA, CINEMATOGRAFICO, MUSICALE E VIDEO (art. 171-ter. L. 633/1941 e ss.ii.mm.)**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure

tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

➡ **PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - PENE PER PRODUTTORI ED IMPORTATORI DI SUPPORTI SOGGETTI A CONTRASSEGNO SIAE (art. 171-septies, L. 633/1941 e ss.ii.mm.);**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

➔ **PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - VENDITA, IMPORTAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI APPARATI E PARTI ESSI DESTINATI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE (art. 171-octies, L. 633/1941 e ss.ii.mm.)**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➔ **PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - CONCESSIONE IN NOLEGGIO E VENDITA (art. 171-quinquies,, L. 633/1941 e ss.ii.mm.);**

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

*I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI*

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti in materia di violazione dei diritti di autore, spesso da considerarsi connessi ai reati informatici alla luce della innovazione tecnologica mondiale e del sempre più frequenti utilizzo di internet per l'accesso ai contenuti tutelati, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano l'utilizzo o la gestione dei sistemi informativi aziendali.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di:

- astenersi dal porre in essere condotte, commissive od omissive, che possano in alcun modo, direttamente o indirettamente, ledere le forme di protezione accordate dal legislatore agli autori, anche tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;

Tutti i destinatari del presente Modello che si trovano ad utilizzare o gestire i sistemi informativi di proprietà di LAURO sono, inoltre, tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente il proprio responsabile in caso di:

- dubbi circa l'applicazione dei principi di cui alla presente Parte del Modello Organizzativo e, più in generale, rispetto all'applicazione dell'intero Modello;
- irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuale accesso, non voluto o programmato, a programmi informatici, contenuti vari coperti dal diritto d'autore).

Ciascun Responsabile di Unità Operativa è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta da proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, incombe su ciascun Responsabile di Unità Operativa l'obbligo di gestire e monitorare periodicamente l'utilizzo e, nei casi specifici, la gestione dei sistemi informativi da parte dei propri collaboratori, al fine di orientarli ad un lecito e regolare svolgimento di ogni operazione. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

\*\*\*\*\*

**Art. 25 – novies<sup>(3)</sup>:**

**Reati contro l'amministrazione della Giustizia**

**LE FATTISPECIE DI REATO**



**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c. p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.



**FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (art. 378 c.p.)**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 Euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

**LA NOZIONE DI AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE CONDOTTE PREVISTE DAI REATI EX ART. 25-NOVIES (DECIES) DEL DECRETO**

L'introduzione delle fattispecie di reato sopra indicate nei reati presupposto, aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 come articolo 25-novies, comporta le necessità non solo di dare compiuta descrizione degli elementi specifici delle suddette ipotesi di reato, ma anche una premessa di carattere sistematico ai fini della individuazione di essi nel presente modello.

Come osservato nelle note, detto articolo è stato aggiunto dal Legislatore senza tenere conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Per tale ragione ed al fine di non creare possibili fraintendimenti nel richiamo delle norme previste dal Decreto, si è convenuto di adottare una definizione (e numerazione) di tipo convenzionale, in

---

<sup>3</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 come articolo 25-novies **non tenendo conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009, n. 99.**

sede di redazione del presente Modello, idonea a fugare dubbi di sorta circa l'esatta individuazione delle condotte da prevenire, attraverso l'aggiunta, alla numerazione prevista dalla norma di legge, della locuzione numerica latina "**decies**" ricompresa tra parentesi tonde, oltre al rinvio a nota a piè di pagina quale ulteriore richiamo, in ogni parte del presente Modello e dei suoi Allegati e/o Parti Speciali nelle quali si tratti della suddetta norma.

Ai fini dell'esatta individuazione della valenza della locuzione "**autorità giudiziaria**" (contenuta nell'art. 377-*bis* C.p.) e/o della locuzione "**autorità**" (contenuta nell'art. 378 C.p.) è opportuno segnalare come la dottrina e la giurisprudenza, quanto alla prima abbiano precisato che, oltre al Giudice, deve intendersi estesa al Pubblico Ministero e, quanto alla seconda, che essa locuzione deve essere intesa come riferibile sia all'autorità giudiziaria, così come sopra indicata (e come verrà meglio di seguito precisato).

Per Autorità Giudiziaria, in relazione ai reati sopra indicati, deve intendersi il potere giudiziario di rango costituzionale, così come dalle previsioni contenute nella nostra Carta Costituzionale (artt. 101 e seguenti Cost.), sia l'ordine giudiziario meglio disciplinato dal R. D. 30 gennaio 1941, n. 12<sup>4</sup>, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28, e ss.ii.mm., in particolare quelle introdotte, da ultimo con L. 24 ottobre 2006, n. 269.

Le norme di riferimento, contenute nel citato Regio Decreto, sono le seguenti:

Art. 1. Dei giudici.

*La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:*

*a) dal giudice di pace; b) [dal pretore]; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza. Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato<sup>5</sup>, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.*

Art. 2. Del pubblico Ministero.

*Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.*

Art. 4. Ordine giudiziario.

---

<sup>4</sup> Il decreto Regio, emesso in forza della delega legislativa, recita, 1. È approvato l'unito testo dell'«ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze. Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941. 2. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260, (recante la delega al governo del Re della facoltà di emendare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario);

<sup>5</sup> Il riferimento all'impero ed agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato deve intendersi venuto meno.

*L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero.*

*Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.*

*Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.*

*Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.*

*Art. 69. Funzioni del pubblico ministero.*

*Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce .*

*Art. 70. Costituzione del pubblico ministero.*

*1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.*

*2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.*

*3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.*

*4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.*

*Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.*

*5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.*

*6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.*

*6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.*

*Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero.*

*Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.*

*Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.*

Le ulteriori norme di riferimento, in relazione ai reati presupposto sopra menzionati, sono contenute nel vigente Codice di Procedura Penale:

*Art. 1. Giurisdizione penale.*

*1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [Cost. 102] secondo le norme di questo codice.*

*Art. 2. Cognizione del giudice.*

*1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [c.p.p. 3, 30, 263, 324, 479].*

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

Art. 50. Azione penale.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [Cost. 112; c.p.p. 326, 358, 405] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [c.p.p. 3, 41, 47, 70, 71, 343, 344].

Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.

1. Le funzioni di pubblico ministero [Cost. 107] sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura];

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [c.p.p. 372, 412], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [c.p.p. 4].

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinqües, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati

*motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.*

*3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

*3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

Per quanto riguarda le previsioni di cui all'art. 378 C.p., per autorità deve intendersi ogni autorità competente secondo le leggi vigenti in materia di indagini e, con precipuo riferimento al reato suddetto, alla Polizia Giudiziaria secondo le definizioni ed i compiti di essa determinati dal vigente Codice di procedure penale con le norme che seguono:

Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria.

*1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.*

*2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.*

*3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.*

Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.

*1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato [c.p.p. 347].*

Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

*1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:*

*a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;*

*b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;*

*c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.*

*2. Sono agenti di polizia giudiziaria:*

*a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;*

*b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.*

*3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.*

*Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria.*

*1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.*

*2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.*

*3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.*

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 377-bis C.p.p., il legislatore ha inteso contrastare possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli imputati e ai c.d. imputati-connessi, con possibile pregiudizio del "contraddittorio" nella formazione della prova.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 378 C.p.p., il legislatore ha inteso tutelare l'attività diretta all'accertamento ed alla repressione dei reati da ostacoli o intralci.

Secondo la giurisprudenza di riferimento, la tutela viene riferita all'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle

ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria, giustificata dalla immediatezza del suo intervento, ivi compresa anche l'attività di istruzione dibattimentale.

### I PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI

I seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con l'Autorità Giudiziaria (così come sopra definita) in nome e per conto di LAURO.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti dell'Autorità Giudiziaria previsti dal Decreto, tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*novies*<sup>6</sup> (*decies*), D. Lgs. 231/01) ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, è espressamente richiesto a tali soggetti di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per se stessi o per la Società da parte di testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;
- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;
- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali da parte di testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di

---

<sup>6</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 come articolo 25-*novies* **non tenendo conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009, n. 99.**

polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;

- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità e/o al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;
- dall'accettare da testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità, comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità e/o al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi aventi la qualità di e/o qualsiasi relazione con testimoni e/o indagati ed imputati in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nelle dichiarazioni rese a dette autorità e/o al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;

A ciò aggiungasi che nei confronti della Autorità Giudiziaria, italiana e straniera, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto di:

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Autorità Giudiziaria in errore in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;
- omettere informazioni dovute all'Autorità Giudiziaria allorché si assuma la veste di testimone e/o indagato ed imputato in procedimenti penali della Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, e/o nel corso delle indagini di polizia giudiziaria fine di orientare a proprio favore le investigazioni e/o l'istruzione dibattimentale, in violazione delle norme poste a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa;

Tutti i destinatari del presente Modello e ciascun dipendente e/o collaboratore, soprattutto con funzioni di responsabilità di singole unità operative, nel caso notizie circa violazioni dei principi etici e di comportamento sopra descritti, è tenuto ad analizzare la questione a lui sottoposta dal proprio collaboratore, onde fornire allo stesso delucidazioni in merito al comportamento da adottare, contattando, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

\*\*\*\*\*

## **Reati transnazionali<sup>7</sup>**

### LE FATTISPECIE DI REATO



#### **Art. 3 L. 16 marzo 2006 n. 146**

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

---

<sup>7</sup> Le previsioni contenute nella L. 16 marzo 2006, n. 146, ed in particolare agli artt. 3 e 10, sono una sorta di improprio inserimento di fattispecie di reato nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, qui contemplati solo a fini di maggior completezza.

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, come ad esempio nel caso di spostamento di fondi da uno Stato all'altro.

 **DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) (art. 12 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 - comma 3, comma 3-bis e comma 5)**

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c. bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 Euro per ogni persona. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

 **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (art. 291 T.U. D.P.R. 23.01.1973 n. 43)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da

quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

\*\*\*\*\*

### *Capitolo 3. GLI ELEMENTI DEL MODELLO*

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Lauro S.p.A. si compone dei seguenti elementi:

- la mappa delle attività sensibili a rischio reato;
- il sistema organizzativo ed autorizzativo;
- i principi di controllo relativi alle attività a rischio e le relative procedure aziendali;
- il Codice Etico;
- il Sistema di Gestione delle Risorse Finanziarie;
- il Sistema Disciplinare;

- ▶ l'Organismo di Vigilanza;
- ▶ il Sistema dei Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ▶ il piano di formazione e comunicazione relativamente al presente Modello;
- ▶ i protocolli di prevenzione.

## 1. La mappatura delle attività sensibili a rischio di reato e sistema di controllo

L'art. 6, comma 2°, lett. a) del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Tale processo implica una valutazione dettagliata di tutte le attività aziendali volta, da un lato, a verificare l'astratta possibilità che in tali ambiti possa configurarsi una delle fattispecie di reato previste dal Decreto e, dall'altro lato, l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la loro eventuale commissione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "Mappatura delle attività sensibili a rischio di reato e sistema di controllo" (di seguito anche solo "Mappatura delle attività sensibili a rischio reato" o "Mappatura"), il quale è custodito dal Segretario dell'Organismo di Vigilanza.

La predisposizione di tale documento ed il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale.

Di conseguenza, con il presente Modello la Società dispone che l'attività di predisposizione e costante aggiornamento della Mappatura delle attività sensibili a rischio di reato è responsabilità del Direttore Generale, operativamente demandata al Direttore Generale, nonché all'Organismo di Vigilanza, che ne dovrà condividere i contenuti e valutarne la completezza.

I risultati emersi dall'attività di Mappatura delle attività sensibili a rischio di reato e del relativo sistema di controlli saranno oggetto di specifica comunicazione annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza all'Organo di Gestione, che ne riferirà all'Amministratore Unico.

## 2. Il sistema organizzativo ed autorizzativo

### 2.1 Sistema organizzativo

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

Pertanto, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma (Allegato al presente modello), il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

La Società si è inoltre dotata di protocolli e procedure quali strumenti per regolamentare lo svolgimento dei processi organizzativi, prevedendo gli opportuni presidi di controllo. In questo modo si intende assicurare una gestione che sia il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice aziendale.

## 2.2 Sistema autorizzativo

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente per quanto riguarda quelle attività considerate a rischio di reato, come previsto dallo Statuto in materia e dalle deleghe e procure conferite.

Per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società ha provveduto ad:

- aggiornare l'articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- effettuare verifiche periodiche del rispetto dei poteri di firma.

## 3. I principi di controllo

La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria.

Nell'ambito di ciascuna attività sensibile a rischio di reato individuata, la Società deve verificare, pertanto, l'esistenza di specifici presidi.

I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività sensibili emerse e contenute nella Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti:

- ▶ garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio reato;
- ▶ definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio reato;
- ▶ attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- ▶ definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- ▶ garantire il principio di separazione dei compiti nella gestione dei processi/attività, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo/attività ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- ▶ regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- ▶ assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo

di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;

- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);
- garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l'attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure aziendali.

#### 4. Il Codice Etico

L'adozione di principi etici, rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01, rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, principi la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

Il Codice Etico adottato dalla Società rappresenta la "carta dei valori" di LauroS.p.A., ed è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma si estende anche a consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società.

L'efficacia applicativa del Codice, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito.

E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con il supporto della Funzione Internal Audit, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti, alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello.

Il Codice Etico ha lo scopo di introdurre nell'ambito delle attività della Società principi e regole volti alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

Il Codice Etico di Lauro S.p.A. viene qui approvato contestuale alla presente parte generale del modello organizzativo.

#### 5. Il sistema di gestione dei flussi finanziari

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che molti dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite i flussi finanziari delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria di tali flussi finanziari.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi ed, in particolare, al processo di gestione dei flussi finanziari si basa sulla separazione dei compiti nelle fasi chiave del processo, segregazione che deve essere adeguatamente formalizzata e per la quale sia prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- ▶ esistenza di soggetti diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- ▶ predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- ▶ controllo sull'effettuazione del pagamento;

- ▶ riconciliazioni a consuntivo;
- ▶ esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- ▶ esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- ▶ effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti interni e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con le risultanze contabili;
- ▶ tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo a cui si deve porre specifica attenzione riguardo l'esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già originato un pagamento.

## 6. Il Sistema Disciplinare

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il datore di lavoro.

Il Sistema Disciplinare è pertanto autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società; tuttavia, per ragioni di maggior trasparenza e di miglior conoscibilità da parte dei destinatari del Modello, la società ha deciso di utilizzare, ai fini dell'individuazione dei comportamenti non ammessi e/o illeciti, della conseguente applicazione, con le previste procedure di contestazione, i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle specifiche categorie di lavoratori operanti all'interno di Lauro S.p.A..

Esso è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte dei membri degli organi sociali, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto della stessa.

La verifica dell'adeguatezza del Sistema Disciplinare, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei

soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

## 7. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità in capo alla Società in conseguenza della commissione di uno dei reati in esso previsti, l'istituzione di un Organismo interno all'Ente - c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito anche "l'Organismo" o "OdV") - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ autonomia ed indipendenza: al medesimo deve essere garantita piena autonomia nell'adozione di ogni iniziativa volta al controllo, senza che esso sia soggetto a forme di interferenza e/o condizionamento da parte di alcun componente della Società (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere collocato in una posizione gerarchica a tal fine adeguata. Inoltre è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti esecutivi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività e la serenità nel giudizio. Si precisa che per "compiti esecutivi" si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa;
- ▶ professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche al fine di poter compiere in modo adeguato la propria attività ispettiva, consulenziale e giuridica, (in particolare nel settore penalistico e societario). E' essenziale, infatti, la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi e delle metodologie per l'individuazione delle modalità di realizzazione dei reati;
- ▶ continuità di azione al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale organismo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, nonché dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- ▶ essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- ▶ essere collocato in una posizione di struttura societaria la più elevata possibile;
- ▶ essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ▶ essere dotato di autonomia finanziaria;
- ▶ essere privo di compiti esecutivi;
- ▶ avere continuità d'azione;
- ▶ avere requisiti di professionalità;
- ▶ poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice Aziendale.

## 8. Il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Per la regolamentazione di tale Sistema si compie espresso rimando al contenuto delle Parti Speciali allegate al presente Modello, con precipuo riferimento alla Procedura di gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

## 9. Piano di formazione e comunicazione

### 9.1 Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo ivi contenuti.

La Direzione Generale è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- ▶ essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- ▶ i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);

- la periodicità dell'attività di formazione deve essere stabilita in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per gli obiettivi che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere meccanismi di controllo capaci di verificare l'effettivo grado di apprendimento dei partecipanti in relazione all'oggetto dell'attività formativa.

La formazione può essere classificata in generale o specifica.

In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;

- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti che andranno a svolgere attività sensibili, a rischio di reato.

## 9.2 Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere qualitativamente appropriata in termini di contenuti (ovvero comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata ed accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza con i principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

## 10. Protocolli di Prevenzione Generali

### 10.1 Principi Generali di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati – perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida generali e di settore, nonché dalle “best practices” – è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione, che ispirano i Protocolli di Prevenzione Generali di cui al successivo punto 10.2, e i Protocolli di Prevenzione Specifici di cui alle singole Parti Speciali:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità:** 1) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; 2) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- **Segregazione dei compiti:** applicazione del principio di segregazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione dei compiti è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: 1) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 2) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);
- **Codice Etico:** le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico della Società.

## 10.2 Protocolli di Prevenzione Generali

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di Reato (si vedano le successive parti speciali del Modello), i Protocolli di prevenzione generali prevedono che:

a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;

b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

c) per tutte le operazioni:

- ▶ siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
- ▶ siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi;
- ▶ la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti che ne garantiscano la conoscenza nell'ambito aziendale;
- ▶ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- ▶ l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- ▶ l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- ▶ sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- ▶ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché ai Consigli di Sorveglianza e di Gestione, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

d) per ciascuno dei processi cui fanno capo le attività sensibili elencate nel presente Modello è individuato, nelle Parti Speciali dello stesso, un Responsabile di Processo, salva la Parte Speciale C

in considerazione della specificità della materia della sicurezza sul lavoro. In particolare il Responsabile di Processo:

- è formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, job description, procedure), nel rispetto degli eventuali requisiti di efficacia stabiliti dalla legge per l'atto attributivo di funzioni (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);
- è dotato di tutte i poteri necessari per perseguire gli obiettivi interni del processo stesso, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano;
- ha piena visibilità su tutto il processo nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le informazioni a riguardo;

Inoltre il Responsabile di Processo ha la specifica responsabilità di:

- garantire che il processo sia svolto in conformità alle disposizioni interne (ad es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
- assicurare che l'intero processo venga svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza secondo quanto definito nel paragrafo 8.2. e dalle procedure operative specifiche, e comunque immediatamente qualora si riscontrino anomalie o si verificano particolari situazioni critiche (es. violazioni o sospetto di violazioni del Modello e del Codice Etico, casi di inefficacia, inadeguatezza e difficoltà di attuazione dei protocolli di controllo).

e) per ciascuna delle attività sensibili elencate nel presente Modello sono individuati, nelle Parti Speciali dello stesso, i relativi Responsabili Interni per le Attività Sensibili, salva la Parte Speciale C in considerazione della specificità della materia della sicurezza sul lavoro. Tali figure corrispondono ai responsabili delle unità organizzative competenti per le suddette attività sensibili.

In particolare il Responsabile Interno per l'Attività Sensibile:

- è formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, job description, procedure);
- è dotato di tutte i poteri necessarie per perseguire gli obiettivi interni delle attività di competenza, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano;

- ▶ ha piena visibilità su tutte le attività di propria competenza nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le informazioni a riguardo.

Inoltre il Responsabile Interno per l'Attività Sensibile ha la specifica responsabilità di:

- ▶ garantire che le attività di competenza siano svolte in conformità alle disposizioni interne (ad es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
- ▶ porre in essere i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del risultato delle attività di propria competenza (es. dati, informazioni, documenti forniti al Responsabile del Processo);
- ▶ assicurare la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del risultato delle attività di propria competenza nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale.
- ▶ informare immediatamente l'OdV e per conoscenza il Responsabile di Processo, secondo quanto definito nel paragrafo 8.2, qualora si verificano particolari situazioni critiche riguardanti l'efficacia, l'adeguatezza e l'attuazione dei protocolli preventivi.

Lauro Cantieri Valsesia S.p.A.

L'Amministratore Unico

Paolo Tarditti